

STATUTO

Dell'Associazione PRO LOCO di San Giorgio di Piano

TITOLO I – Costituzione, sede, durata

Art. 1) – E' costituita un'Associazione denominata "Pro Loco Sangiorgio".

Art. 2) – L'Associazione ha sede in San Giorgio di Piano, via Libert , 35. La sede pu  essere trasferita altrove con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria dei soci. La variazione della sede legale non comporta la modifica del presente statuto.

Art. 3) - La durata dell'Associazione   stabilita a tempo illimitato.

TITOLO II – Scopi

Art. 4) – L'associazione Pro Loco   aperta a tutti,   apartitica e non deve operare in base a criteri di distinzioni sociali, razziali, culturali o religiose. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalit  di utilit  sociale; gli eventuali utili verranno destinati alle realizzazione delle finalit  istituzionali di cui al presente articolo.

L'associazione Pro Loco Sangiorgio si pone come obiettivi prioritari la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti, la disciplina ed il coordinamento delle attivit  locali, in particolare per quanto attiene a iniziative culturali, sociali, sportive, di solidariet  ed aggregazione in genere, che si svolgono sul territorio comunale e si rivolgono ai cittadini di San Giorgio e ai visitatori.

L'associazione si pone l'obiettivo di promuovere, favorire e organizzare dette iniziative attraverso:

- a) Patrocinio, se richiesto e in quanto conforme alle previsioni statutarie e di legge, delle iniziative delle singole associazioni (o eventualmente gruppi di cittadini), mettendosi a disposizione degli stessi e lasciando loro completa autonomia sulle iniziative promosse, sempre che le stesse siano state concordate e programmate nell'ambito della Pro Loco;
- b) Valorizzazione della realt  sociale e culturale del Paese, allo scopo di conservarne integro il patrimonio di folclore, feste, sagre, tradizioni, iniziative locali, usi e costumi;
- c) Promozione di iniziative o attivit  tese a diffondere tradizioni, cultura e valori della nostra gente, con particolare attenzione alla civilt  contadina, riconosciuta importante base culturale del nostro paese;
- d) Realizzazione di iniziative atte ad incrementare la conoscenza e la valorizzazione delle attivit  artigianali e commerciali locali, per contribuire anche allo sviluppo economico del Paese;
- e) Promozione e realizzazione di manifestazioni di interesse turistico ambientale, tese alla sensibilizzazione ed educazione dei cittadini sui temi del rispetto della natura e dell'ambiente, in collaborazione con le associazioni che gi  si occupano del problema;
- f) Contribuire, con le iniziative che saranno ritenute opportune, all'integrazione degli immigrati nel nostro comune, contribuire a mantenere i legami con i nativi emigrati e a far conoscere maggiormente le altre culture.
- g) Promozione di altre iniziative a carattere ricreativo, sportivo, culturale, sociale, ecc...

Art. 2) – L'Associazione pu  compiere, previe le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi associativi, accettare donazioni, eredit  e legati.

L'organizzazione e la gestione delle attivit  della Pro Loco sono disciplinate con la piena osservanza dei principi propri di un ordinamento interno a base democratica.

TITOLO III – Patrimonio

Art. 5) - Il patrimonio   costituito:

- a) Dagli eventuali beni immobili conferiti in propriet  dai soci;
- b) Dagli eventuali beni mobili e immobili acquistati in propriet  dall'Associazione;
- c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

d) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il fondo comune costituito da tali risorse, impiegato per la realizzazione delle attività statutarie, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento dell'associazione l'intero patrimonio verrà devoluto a fini di pubblica utilità.

TITOLO IV – Proventi

Art. 6) – Le entrate dell'associazione, che saranno definite annualmente in misura complessivamente adeguata al perseguimento delle attività statutarie, sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Da eventuali rendite derivanti da immobili e titoli di proprietà dell'Associazione;
- c) Dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- d) Da contributi di Enti, Associazioni e privati.

TITOLO V – Associati

Art. 7) – Il numero di aderenti all'associazione è illimitato e l'adesione ad essa è libera. Sono soci di diritto tutte le Associazioni e i gruppi spontanei di cittadini operanti nel comune, che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio di Amministrazione e dichiarino di accettare il presente Statuto. Essi potranno partecipare alle assemblee con un proprio rappresentante all'uopo delegato. Gli altri soci si distinguono in benemeriti e effettivi.

Sono soci benemeriti, con gli stessi diritti degli effettivi, gli Enti e i privati che abbiano versato entro il 28 febbraio dell'anno in corso la quota a tal fine prevista dal Consiglio di Amministrazione, oggi indicata in € 50,00. La cifra da versare potrà essere modificata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Sono soci effettivi le persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età, i privati e gli enti che verseranno, entro il 28 febbraio, la quota associativa annualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci junior i minori di 18 anni, che versano una quota associativa ridotta del 50%. I soci resteranno in carica un anno solare, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art 8) – Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di:

- a) Partecipare alle assemblee elettive;
- b) essere eletti a membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) prendere visione dei documenti contabili e degli atti del Consiglio di Amministrazione;
- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) ricevere eventuali pubblicazioni dell'associazione.

Art. 9) - La qualifica di socio non è trasmissibile né delegabile e si perde per recesso, morosità, decesso, per indegnità, per non avere ottemperato agli impegni presi, per esclusione dovuta a gravi motivi su delibera del Consiglio di Amministrazione. Per il recesso e l'esclusione si osservano le norme contenute nell'art. 24 del Codice Civile.

TITOLO VI – Assemblea

Art. 10) – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci in regola col versamento delle quote sociali. Ogni associazione o gruppo è rappresentato da un membro da essa delegato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione o a seguito di richiesta di almeno un decimo degli associati nella sede sociale o altrove, secondo le indicazioni contenute nella convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e per qualsiasi altro atto che non debba essere sottoposto all'Assemblea straordinaria, cui spetta di deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione. L'assemblea ordinaria elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio di

Amministrazione e ratifica l'eventuale esclusione di soci. Essa delibera altresì sul programma annuale delle attività proposto dal Consiglio e su altre eventuali proposte. La convocazione dovrà avvenire tramite lettera almeno cinque giorni prima della data fissata: la lettera dovrà contenere, oltre la data e l'ora dell'Assemblea, anche l'Ordine del Giorno. Perché l'Assemblea sia valida in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà dei soci: ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di due soci (se stesso compreso).

L'Assemblea convocata in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e può essere convocata il giorno stesso. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima ed in seconda convocazione, si osservano le norme contenute nel comma primo dell'art. 21 del Codice civile. Per apportare modifiche all'atto costitutivo o allo Statuto è necessario il voto favorevole di 2/3 dei presenti; per la deliberazione relativa allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, in conformità di quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

TITOLO VII – Consiglio di Amministrazione

Art. 11) – L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette associati nominati a maggioranza relativa dall'Assemblea, e da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale nominato dal Sindaco, invitato senza diritto di voto. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se durante il triennio vengono a mancare uno o più amministratori tra gli associati e purché resti in carica la maggioranza, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio di Amministrazione e cura l'applicazione delle rispettive deliberazioni, promuove le attività della Pro Loco, verifica l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne avverta la necessità. Tutte le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

Il Consiglio nomina un segretario, che redige un sintetico verbale di ogni seduta e mantiene i libri delle sedute, ed un tesoriere. Segretario e tesoriere possono essere scelti anche tra non soci.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente e tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando lo richiedono in forma scritta e motivata almeno tre consiglieri.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere spediti una settimana prima della data fissata per l'adunanza e dovranno contenere l'indicazione degli argomenti posti all'O.d.G.

Per la trattazione di argomenti non iscritti all'O.d.G. occorre il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla Legge e dal presente statuto riservate tassativamente all'Assemblea. Il Consiglio ha pertanto la facoltà di procedere, previa le prescritte autorizzazioni, ad acquisti e all'accettazione di donazioni, eredità e legati, di assumere obbligazioni, anche cambiarie e mutui, di compiere qualsiasi operazione presso istituti o aziende di credito. Il Consiglio di Amministrazione si adopera nella ricerca di finanziamenti e sponsorizzazioni, sia presso Enti pubblici che privati, per la realizzazione delle iniziative programmate dalla Pro-Loce stessa. Il Consiglio presenta all'Assemblea le proposte che ritiene utili per l'attività dell'Associazione e trasmette all'Amministrazione comunale le proprie deliberazioni.

TITOLO VIII – Consiglio delle Associazioni

Art. 12) – Il Consiglio delle Associazioni è costituito, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, da un rappresentante per ogni Associazione iscritta alla Pro-Loce e può essere convocato dietro richiesta del Consiglio di Amministrazione qualora lo ritenga necessario per il perseguimento delle

finalità statutarie, anche al fine di ottenere il massimo coinvolgimento dei soci sulle eventuali iniziative dell'associazione Pro Loco.

Il Consiglio delle Associazioni stabilisce, entro il mese di novembre, il calendario delle iniziative da promuovere nell'anno successivo, valutandone anche i costi e la copertura finanziaria per quanto riguarda iniziative organizzate direttamente dalla Pro Loco, e lo comunica all'Amministrazione Comunale e all'Assemblea dei soci.

TITOLO IX – Bilancio

Art. 13) – L'esercizio ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio, tramite il suo tesoriere, provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del programma di attività e del bilancio consuntivo, corredandolo con una relazione sull'andamento dell'amministrazione, da sottoporre all'Assemblea in tempo utile per il rispetto dei termini indicati dall'art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a trasmettere, per opportuna conoscenza, gli atti all'Amministrazione Comunale.

TITOLO X – Scioglimento

Art. 14) – Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, le norme per la devoluzione del patrimonio saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO XI – Disposizione generale

Art. 15) – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e per i rapporti con la Regione, il Comune, la Provincia e l'Ente provinciale per il turismo e altri Enti od Organi della Pubblica Amministrazione, si osservano le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia e comunque tutte le vigenti disposizioni.